

## CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 7 DEL 22 FEBBRAIO 2019

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

### LA SCHEDA INFORMATIVA

---

■ **DECRETO SEMPLIFICAZIONI: LE NOVITÀ**

La legge di conversione del c.d. **D.L. Semplificazioni**, ha introdotto una serie di novità ad ampio spettro che nel testo originario non erano previste. La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 13 Febbraio 2019.

Pagina 6

■ **IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO, DOMANDA ENTRO IL 28 FEBBRAIO**

Entro il 28.02.2019 va presentata la domanda all'INPS per usufruire del regime contributivo agevolato per gli imprenditori individuali iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti che utilizzano il regime forfetario (L. 190/2014).

Pagina 13

■ **OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA PER I CONTRIBUTI PUBBLICI**

Entro il 28 di febbraio 2019 i soggetti che intrattengono rapporti economici con enti pubblici o con enti da questi controllati dovranno pubblicare i dati relativi ai vantaggi economici percepiti durante l'anno 2018 ed inserire tali dati nella Nota integrativa al bilancio 2018.

Pagina 18

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

### ■ **DOMANDA PER LA DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" si affronta il tema delle liti pendenti e della compilazione del modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie

Pagina 22

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

### ■ **LE RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 33

## SCADENZARIO

### ■ **SCADENZARIO DAL 25.02.2019 AL 08.03.2019**

Pagina 35

*Gentili Clienti,*

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

**Definizione agevolata liti pendenti: pubblicato il modello di domanda e i codici tributo**

Con il provvedimento n. 39209 del 18.2.2019 è stato pubblicato il modello da usare per la definizione agevolata delle controversie tributarie, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate, così come previsto nel decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019.

Entro il termine del 31 maggio 2019, per ciascuna controversia tributaria autonoma, relativa cioè al singolo atto impugnato, va presentata all'Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esclusivamente mediante trasmissione telematica.

Dopo la pubblicazione del modello, l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 29 del 21.2.2019 ha comunicato i codici tributo da indicare nel modello di pagamento F24.

**Amministratore di condominio: dati da trasmettere entro il 28 febbraio 2019**

Ancora pochi giorni a disposizione per l'invio della comunicazione dei dati dei condomini all'Agenzia delle entrate per la predisposizione della dichiarazione precompilata in caso di lavori di manutenzione e recupero del patrimonio immobiliare e in materia di risparmio energetico. Attenzione va prestata al fatto che il Provvedimento del 6 febbraio 2019 ha approvato il software per l'invio che è stato aggiornato per fare spazio anche al bonus verde e per consentire all'amministratore di comunicare i dati degli interessati in caso di cessione del credito.

### **Raccolta occasionale tartufi: pronto il codice tributo per l'imposta sostitutiva**

La Legge di bilancio 2019 ha istituito un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali da applicare ai redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi e dalla raccolta di piante officinali spontanee. In particolare, viene fissato a 100 euro l'importo dell'imposta sostitutiva, da versare entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento. Sono esclusi dal versamento dell'imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo. Inoltre:

- ◆ viene stabilita la soglia dei corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto, pari a 7.000 euro, entro la quale l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale;
- ◆ viene disposto che ai soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva non si applica la ritenuta prevista per i tartufi, con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

Per consentire il versamento dell'imposta sostitutiva, tramite il modello F24 ELIDE con la Risoluzione 10 del 13 febbraio 2019 è stato istituito il codice tributo: 1853.

### **Credito d'imposta ricerca e sviluppo: chiarimenti del MISE**

Al fine di eliminare eventuali dubbi in proposito, è il caso di precisare che in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità al credito d'imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa. E' questo in breve quanto precisato dalla circolare del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) del 15 febbraio 2019 n. 38584.

### **Redditi non dichiarati: le Entrate avvisano il contribuente**

Publicato il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che informa i contribuenti che arriveranno avvisi via PEC o posta ordinaria nel caso di redditi non dichiarati o errati. L'Agenzia delle entrate trasmetterà una comunicazione, contenente le informazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti o nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di

Posta Elettronica Certificata (INIPEC) l'invio è effettuato per posta ordinaria. Al contribuente sono rese disponibili le informazioni per una valutazione anche in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell'Agenzia delle entrate.

Concludiamo ricordando che come ogni anno i soggetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali (rivenditori e tipografie autorizzate) devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio, i dati riguardanti le riforniture degli stampati fiscali effettuate nell'anno precedente. L'invio va effettuato in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

**DECRETO SEMPLIFICAZIONI: LE NOVITÀ**

La legge di conversione del c.d. **D.L. Semplificazioni**, ha introdotto una serie di novità ad ampio spettro che nel testo originario non erano previste.

La disciplina che si sta per riassumere è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, Legge di conversione, n°12/2019, del Decreto Legge 135/2018 (c.d. Decreto Semplificazioni) ed è in vigore dal 13 Febbraio 2019.

<b>DECRETO SEMPLIFICAZIONI: LE NOVITÀ</b>	
<b>AIUTO ALLE PMI CREDITRICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	<p>Prima di tutto è necessario sottolineare che l'efficacia del regime di aiuto in esame è condizionata alla <b>preventiva notificazione alla Commissione europea</b>.</p> <p>Al di fuori della notificazione, la normativa prevede che vi siano interventi di garanzia in favore delle PMI purché queste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ siano in difficoltà nella restituzione delle rate di <b>finanziamenti già contratti</b> con banche e intermediari finanziari</li> <li>◆ siano titolari di <b>crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni</b></li> </ul> <p>Inoltre è necessario che la garanzia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sia <b>subordinato alla sottoscrizione</b> tra la banca o l'intermediario finanziario e la PMI di un piano, di durata massima <b>non superiore a 20 anni</b>, per il <b>rientro del finanziamento</b>;</li> <li>◆ <b>copra</b>, nella misura massima dell'80%, il minore tra l'importo del finanziamento non rimborsato e l'ammontare dei crediti certificati (importo massimo garantito ≤ 2,5 milioni);</li> <li>◆ <b>cessi</b> con l'avvenuto <b>pagamento</b> da parte della P.A. <b>dei crediti certificati</b>;</li> <li>◆ comporti, in ogni caso, <b>un rimborso non superiore all'80 per cento della perdita</b> registrata dalla banca o dall'intermediario;</li> <li>◆ sia concessa a fronte del <b>versamento</b> da parte della banca o intermediario, <b>di un premio che può essere posto a carico della PMI</b> beneficiaria in misura non superiore a un quarto del suo importo.</li> </ul>

<b>TERZO SETTORE: MISURE URGENTI</b>	<p>Posticipata l'<b>abrogazione della riduzione a metà dell'IRES</b>, disposta con la legge di bilancio 2019, per alcuni enti del terzo settore.</p> <p>Tuttavia è stato disposto che gli enti che usufruiranno dell'Ires al 12% <b>non possano</b> contemporaneamente usufruire della tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l'assunzione di personale.</p>																
<b>ROTTAMAZIONE TER ANCHE PER GLI INADEMPIENTI AL 7 DICEMBRE 2018</b>	<p>Prima dell'intervento in esame, veniva precluso l'accesso alla nuova definizione agevolata (c.d. <b>rottamazione-ter</b>), ai soggetti che avevano aderito alla precedente rottamazione e che non avevano versato integralmente le rate dovute, per la c.d. Rottamazione-bis<sup>1</sup>, <b>entro il 7 dicembre 2018</b>.</p> <p>Il D.L. semplificazioni è intervenuto a favore di tali soggetti che possono ora rientrare nella nuova rottamazione purché versino <b>le somme dovute</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019</b>,</li> <li>◆ <b>ovvero</b> nel numero massimo di <b>dieci rate consecutive</b> (in luogo delle diciotto ordinariamente previste), ciascuna di pari importo.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="414 952 1428 1220" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #d9e1f2;"> <th colspan="3">SCADENZE RATE</th> </tr> <tr style="background-color: #d9e1f2;"> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">31 Luglio (prima o unica rata)</td> <td>28 Febbraio</td> <td>28 Febbraio</td> </tr> <tr> <td>31 Maggio</td> <td>31 Maggio</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">30 Novembre</td> <td>31 Luglio</td> <td>31 Luglio</td> </tr> <tr> <td>30 Novembre</td> <td>30 Novembre</td> </tr> </tbody> </table>	SCADENZE RATE			2019	2020	2021	31 Luglio (prima o unica rata)	28 Febbraio	28 Febbraio	31 Maggio	31 Maggio	30 Novembre	31 Luglio	31 Luglio	30 Novembre	30 Novembre
SCADENZE RATE																	
2019	2020	2021															
31 Luglio (prima o unica rata)	28 Febbraio	28 Febbraio															
	31 Maggio	31 Maggio															
30 Novembre	31 Luglio	31 Luglio															
	30 Novembre	30 Novembre															
<b>DEFINIZIONE RISORSE PROPRIE DELL'U.E. E IVA ALL'IMPORTAZIONE: PREVISTE PIÙ RATE</b>	<p>L'art. 5 del D.L. n. 119/2018 ha introdotto la possibilità di definire i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017 a titolo di <b>risorse proprie dell'Unione Europea e di IVA riscossa all'importazione</b>.</p> <p>Il D.L. 119/2018 aveva previsto un preciso scadenziario per il pagamento della definizione, alle quali sono state aggiunte due ulteriori rate. L'attuale rateizzazione è così riassumibile</p> <table border="1" data-bbox="414 1556 1428 1848" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #d9e1f2;"> <th colspan="3">SCADENZE RATE</th> </tr> <tr style="background-color: #d9e1f2;"> <th>2019</th> <th colspan="2">2020-2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">31 Luglio (prima o unica rata)</td> <td>28 Febbraio</td> <td>28 Febbraio</td> </tr> <tr> <td>31 Maggio</td> <td>31 Maggio</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">30 Novembre</td> <td>31 Luglio</td> <td>31 Luglio</td> </tr> <tr> <td>30 Novembre</td> <td>30 Novembre</td> </tr> </tbody> </table>	SCADENZE RATE			2019	2020-2023		31 Luglio (prima o unica rata)	28 Febbraio	28 Febbraio	31 Maggio	31 Maggio	30 Novembre	31 Luglio	31 Luglio	30 Novembre	30 Novembre
SCADENZE RATE																	
2019	2020-2023																
31 Luglio (prima o unica rata)	28 Febbraio	28 Febbraio															
	31 Maggio	31 Maggio															
30 Novembre	31 Luglio	31 Luglio															
	30 Novembre	30 Novembre															

<sup>1</sup> di cui al decreto-legge n. 148 del 2017

**DEFINIZIONE  
AGEVOLATA DEBITI  
TRIBUTARI  
CONTRIBUENTI IN  
DIFFICOLTÀ:  
CHIARIMENTI E  
RATEIZZAZIONI**

La Legge di Bilancio 2019 ha previsto la possibilità di **definire con modalità agevolate** i debiti delle **persone fisiche** che versino in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica**.

Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, sia inferiore o paria ad euro 20.000.

I debiti agevolabili devono derivare dall'**omesso versamento** di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA, oppure **dall'omesso versamento dei contributi** previdenziali.

Potrebbe accadere che i debitori abbiano presentato la dichiarazione, ma poi **l'agente della riscossione abbia riscontrato il difetto dei requisiti**:

- ◆ per il riconoscimento di grave difficoltà economica,
- ◆ oppure per la presenza di debiti diversi da quelli definibili attraverso la disciplina in questione

e di conseguenza vi sia l'impossibilità di estinguere il debito secondo questa definizione agevolata.

Il D.lg. Semplificazioni chiarisce che nel caso di carenza dei requisiti, l'agente della riscossione deve avvertire il debitore che **i debiti inseriti nella dichiarazione**, ove possa applicarsi la cd. Rottamazione-ter, **sono automaticamente inclusi in tale ultima definizione**, con indicazione delle somme dovute a tal fine.


Anche all'interno di tale definizione sono state ristrutturate le rate previste e l'ammontare è ora ripartito in **diciassette rate** così strutturate.

SCADENZE		IMPORTO
2019	30 Novembre	30%
2020 - <b>2023</b>	28 Febbraio	70%
	31 Maggio	
	31 Luglio	
	30 Novembre	

Qualora invece non si abbiano i requisiti per tale definizione e si venga automaticamente trasferiti alla rottamazione-ter<sup>2</sup>, le somme dovute sono rateizzabili al massimo in **9 rate e in un lasso di tempo inferiore**.


<sup>2</sup> ex art.3 D.L. 119/2018



<p><b>REGIME FORFETTARIO: CAUSE DI ESCLUSIONE</b></p>	<p>Possono usufruire del regime forfettario anche quei soggetti che abbiano svolto il periodo di pratica obbligatoria e questo sia stato svolto sotto la veste di un rapporto di lavoro dipendente. L'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente, prima della modifica operata dal D.Lg. Semplificazioni, rappresentava infatti, per tali soggetti, una causa ostativa.</p>
<p><b>SOPPRESSIONE LIBRO UNICO DEL LAVORO TELEMATICO</b></p>	<p>Abrogato l'articolo 15 del D. Lgs. 151/2015 che prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (termine originariamente fissato al 1° gennaio 2017 e successivamente prorogato), che il <b>Libro unico del lavoro</b> fosse tenuto in <b>modalità telematica</b> presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il libro unico del Lavoro, che ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro dovrà quindi continuare ad essere tenuto secondo le previgenti modalità.</p>
<p><b>START-UP INNOVATIVE/ INCUBATORI CERTIFICATI</b></p>	<p><b>Gli incubatori certificati</b> ospitano, sostengono e accompagnano lo sviluppo delle start-up dal concepimento dell'idea imprenditoriale al suo primo sviluppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ offrendo attività di formazione, sostegno operativo e manageriale,</li> <li>◆ fornendo strumenti e luoghi di lavoro e</li> <li>◆ favorendo il contatto tra investitori e le idee imprenditoriali stimate ad alto potenziale di ritorno economico, ma non ancora appetibili per il mercato dei capitali<sup>3</sup>.</li> </ul> <p>Secondo quanto disciplinato dal D.L. Semplificazioni, le start-up innovative/incubatori certificati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>inserire tutte le informazioni richieste nella piattaforma informatica <a href="http://startup.registroimprese.it">startup.registroimprese.it</a></b> in sede di iscrizione nella sezione speciale del registro imprese;</li> <li>◆ <b>aggiornare o confermare i dati almeno una volta all'anno</b>, al momento dell'effettuazione dell'attestazione del mantenimento dei requisiti costitutivi.</li> </ul> <p>Inoltre, qualora l'approvazione del bilancio della start-up innovativa/incubatore certificato avvenga dopo 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio ex.art.2364 c.c., <b>l'attestazione del mantenimento dei requisiti costitutivi deve essere effettuata entro 7 mesi.</b></p> <p> Ricordiamo che in una situazione ordinaria l'attestazione del mantenimento dei requisiti deve essere effettuata entro 30 giorni</p>

<sup>3</sup> Avv. F. Dagnino e Dott.ssa M. Fedrigo, Gli "incubatori certificati" come strumento per favorire la nascita e la crescita di imprese innovative, Diritto24, 3 settembre 2014

	dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.
<b>PMI INNOVATIVE: ATTESTAZIONE MANTENIMENTO REQUISITI</b>	<p>Il D.L. semplificazioni, in sede di conversione ha introdotto la stessa modifica appena discussa al paragrafo precedente anche con riguardo alle PMI innovative. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ qualora l'approvazione del bilancio della PMI innovativa avvenga dopo 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio ex.art.2364 c.c., <b>l'attestazione del mantenimento dei requisiti costitutivi deve essere effettuata entro 7 mesi</b>, fermo restando il dovere di porla in essere entro 30 giorni o al massimo entro 6 mesi in caso di approvazione ordinaria;</li> <li>◆ le informazioni richieste al momento dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese devono essere riportate anche nella <b>piattaforma startup.registroimprese.it</b>, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno, al momento dell'effettuazione dell'attestazione del mantenimento dei requisiti costitutivi.</li> </ul>
<b>PMI E CLAUSOLE DI PAGAMENTO</b>	<p>Il D.L. Semplificazioni introduce una particolare ipotesi di nullità delle clausole che disciplinano i termini di pagamento a favore delle PMI.</p> <p>Nello specifico, la norma in esame stabilisce che, nelle <b>transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI</b>, "si presume sia <b>gravemente iniqua</b> la clausola che prevede <b>termini di pagamento superiori a 60 giorni</b>".</p> <p>La stessa presunzione tuttavia non opera quando tutte le parti del contratto sono PMI.</p>
<b>COOPERATIVE SOCIALI E OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ CONTRIBUTI PUBBLICI</b>	<p><b>Per le cooperative sociali</b> che percepiscono "vantaggi economici" (sovvenzioni, contributi, ecc.) da Pubbliche Amministrazioni, <b>la registrazione dell'aiuto di Stato da parte del soggetto erogante "tiene luogo degli obblighi di pubblicazione"</b> previsti a carico del beneficiario, ossia della pubblicazione trimestrale sul proprio sito Internet / portale digitale dell'elenco dei soggetti ai quali sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione / assistenza / protezione sociale, a condizione che nella Nota Integrativa sia dichiarata l'esistenza di aiuti per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione nel citato Registro.</p>
<b>SEMPLIFICAZIONE ATTI DI SCIoglimento SRLS</b>	<p>Al fine di garantire una più uniforme applicazione della normativa concernente le SRL semplificate, di cui all'art. 2463-bis c.c. e per ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi, è stato previsto che queste possano <b>redigere l'atto di scioglimento o messa in liquidazione</b>, oltre che per atto pubblico, anche per atto sottoscritto con le modalità della <b>firma digitale e della firma elettronica autenticata</b>.</p>

<b>IPERAMMORTAMENTI: INCLUSE LE SCAFFALATURE AUTOMATIZZATE</b>	<p>È stato chiarito che il <b>costo agevolabile, ai fini dell'iperammortamento</b>, dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica <b>include anche</b> il costo attribuibile alla <b>scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione</b>.</p>
<b>ESECUZIONE FORZATA: PICCOLE MODIFICHE A FAVORE DEL DEBITORE.</b>	<p>Il D.L. semplificazioni interviene sull'art. 495 del codice di procedura civile il quale disciplina la <b>possibilità, data al debitore sottoposto ad esecuzione forzata, di sostituire le cose pignorate con una somma di denaro</b>. In particolare l'intervento ha comportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la riduzione da 1/5 ad 1/6, dell'importo del <b>credito</b> per cui è stato eseguito il pignoramento, delle somme che il debitore può depositare in cancelleria;</li> <li>◆ <b>il passaggio della rateizzazione a 48 mesi</b>, e non più 36, <b>della somma da sostituire al bene immobile pignorato</b> determinata dal giudice con ordinanza;</li> <li>◆ l'ampliamento, da 15 a <b>30</b>, dei <b>giorni di ritardo</b> che possono riguardare il versamento di una delle rate previste <b>senza che decada il beneficio della conversione del pignoramento</b>.</li> </ul> <p>Le nuove disposizioni si applicano alle <b>procedure esecutive iniziate dopo il 13 febbraio 2019</b>, data di entrata in vigore del decreto di conversione.</p>
<b>SOPPRESSIONE SISTRI E NUOVO REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI</b>	<p>Soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2019 il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRIS<sup>4</sup>). Di conseguenza, <b>non sono dovuti i contributi</b> a carico degli operatori iscritti <b>per il funzionamento del sistema</b>.</p> <p>Viene istituito, al suo posto, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, <b>gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente</b>.</p> <p> Il termine e le modalità di iscrizione, l'organizzazione ed il funzionamento del registro verranno stabilite con un apposito decreto ministeriale.</p> <p>Fino a quando il nuovo "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" non sarà completamente operativo, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando i <b>tradizionali adempimenti</b><sup>5</sup>, vale a dire tramite la tenuta e la compilazione dei <b>registri di carico e scarico</b>, dei <b>formulari di identificazione dei rifiuti (FIR)</b> per il trasporto degli stessi, e la trasmissione annuale del <b>MUD</b> (modello unico di dichiarazione ambientale).</p>
<b>ESTENSIONE ESONERO FATTURE ELETTRONICHE PER PRESTAZIONI SANITARIE</b>	<p>Il D.L. Semplificazioni è intervenuto sulle <b>fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate</b> nei confronti delle <b>persone fisiche, emesse da soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria</b>. In particolare è stato esteso anche a tali soggetti l'esonero dall'emissione della fattura</p>

<sup>4</sup>previsto e disciplinato dall'art. 188-ter del D. Lgs. 152/2006

<sup>5</sup> previsti dagli artt. 188-190 e 193 del D. Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D. Lgs. 205/2010

	elettronica in riferimento alle stesse prestazioni.
<b>REGIME IVA DELLE CESSIONI DI APPARECCHI ELETTRONICI</b>	<p>Introdotta una <b>disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA</b> nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite <b>piattaforme commerciali online</b>, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop). Nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da <b>soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica</b>, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi ad un "mercato virtuale", pur non entrando direttamente nella transazione, tali soggetti sono considerati come se avessero ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo del <b>reverse charge</b>.</p> <p>Il soggetto passivo deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ conservare una documentazione sufficientemente dettagliata;</li> <li>◆ renderla disponibile, su richiesta, in formato elettronico;</li> <li>◆ conservare tutto per un periodo di 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.</li> </ul>

**Il regime contributivo agevolato, domanda entro il 28 febbraio**

Le persone fisiche che svolgono attività d'impresa e che adottano il regime forfetario (L. 190/2014), iscritte alle Gestioni artigiani e commercianti, possono beneficiare del **regime contributivo agevolato**, dietro apposita **comunicazione** da effettuare **entro il 28.02**.

Coloro che hanno aderito al regime contributivo agevolato l'anno scorso (2018), e intendono continuare ad applicarlo, non devono effettuare una nuova comunicazione.

IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO	
<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	Nella Circolare 35 del 19.02.2016 l'INPS chiariva che <b>possono usufruire del regime contributivo agevolato</b> le <b>persone fisiche esercenti attività d'impresa</b> , titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma d'impresa familiare <b>che, nell'anno precedente, rispettano i limiti di ricavi e le ulteriori condizioni richieste</b> dal regime di cui alla L. 190/2014. Tuttavia, in virtù del mutamento legislativo a cui il regime forfetario è stato sottoposto, <b>non è più possibile usufruire del regime di favore in caso di imprese familiari</b> e si ritiene che l'unica condizione che debba essere rispettata per l'accesso allo stesso, e di conseguenza alla contribuzione agevolata, sia dato dal nuovo limite reddituale di 65.000 euro.

	Settore di attività	Soglia ricavi L. 190/2014	Nuova soglia Ricavi	Coefficiente di Redditività
	Industrie alimentari e delle bevande	45.000	<b>65.000</b>	40%
	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	50.000		40%
	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	40.000		40%
	Commercio ambulante di altri prodotti	30.000		54%
	Costruzioni e attività immobiliari	25.000		86%
	Intermediario del commercio	25.000		62%
	Attività di servizi di alloggio e di ristorazione	50.000		40%
	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	30.000		78%
	Altre attività economiche	30.000		67%
<b>CONTRIBUZIONE AGEVOLATA</b>	<p><b>La contribuzione</b>, per chi aderisce al regime contributivo agevolato, <b>è ridotta del 35%</b>, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente.</p> <p>Per quanto riguarda l'<b>accredito della contribuzione</b>, se il versamento è di un importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>pari al contributo calcolato sul minimale</b> di reddito, si avrà diritto all'<b>accredito di tutti i contributi</b> mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento;</li> <li>◆ <b>inferiore a</b> quello corrispondente al predetto <b>minimale</b>, i <b>mesi</b> accreditati <b>saranno</b> proporzionalmente <b>ridotti</b>.</li> </ul> <p>In caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>un soggetto già in attività</b>, i contributi sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare;</li> <li>◆ <b>inizio dell'attività</b> la decorrenza coinciderà con il mese di inizio di imposizione contributiva.</li> </ul>			
<b>ESCLUSIONE DA ALTRI BENEFICI CONTRIBUTIVI</b>	<p><b>I soggetti che si avvalgono del regime contributivo agevolato non possono usufruire anche della riduzione contributiva del 50%</b> per i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni INPS con più di 65 anni (art. 59 comma 15 della L. 449/1997).</p> <p>Nella circolare 29/2015 l'INPS ha chiarito che, <b>la riduzione contributiva del 50% potrà essere nuovamente accordata</b> nel caso in cui il titolare di pensione, over 65, esca dal regime agevolato. In tal caso il beneficio sarà</p>			

	<p>concesso con decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di specifica richiesta.</p>
<p><b>MODALITÀ DI ADESIONE AL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO</b></p>	<p><b>Per accedere al regime contributivo agevolato occorre presentare apposita domanda</b> all'INPS, con modalità diverse a seconda che il soggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>risulti già beneficiario del regime nel 2018.</b> In tal caso è possibile continuare ad avvalersi del regime qualora: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ siano rispettati i requisiti di ricavi 2018 e le ulteriori condizioni richieste;</li> <li>✓ non si abbia espressamente rinunciato al beneficio.</li> </ul> <p>In questo caso i <b>soggetti non devono ripresentare per il 2019 la comunicazione telematica</b> di adesione al regime contributivo agevolato.</p> </li> <li>◆ <b>abbia iniziato nel 2018 un'attività d'impresa per cui intende beneficiare nel 2019 del regime agevolato.</b> In tal caso è <b>necessario comunicare l'adesione entro il 28.2.2019.</b></li> </ul> <p>Se il termine non viene rispettato non sarà possibile accedere al regime contributivo per l'anno in corso. Si dovrà in tal caso presentare una nuova domanda, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, e l'agevolazione decorrerà dal 1° gennaio del relativo anno (sempre che permangano i requisiti).</p> <p>Nel caso di un soggetto che, pur esercitando un'attività d'impresa, non risulta ancora titolare di una posizione attiva presso le Gestioni IVS, va compilato e consegnato dall'Istituto l'apposito modello cartaceo, specificando l'attività esercitata tramite l'indicazione del codice REA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>intraprenda una nuova impresa dal 1° gennaio 2019,</b> e presuma di possedere i requisiti richiesti, in tal caso occorre <b>presentare telematicamente l'apposita dichiarazione di adesione, "con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale".</b></li> </ul> <p>Nella circolare l'INPS chiarisce che <b>se la domanda perviene all'INPS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modd. F24 precompilati con i codici INPS e le scadenze relative al nuovo regime;</li> <li>✓ in una data in cui la posizione del richiedente è stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima è "trasferita", per l'istruttoria, alla competente sede.</li> </ul>

**CAUSE DI  
DECADENZA DAL  
REGIME  
CONTRIBUTIVO  
AGEVOLATO**

**Il regime contributivo agevolato cessa** a partire **dall'anno successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti** stabiliti per l'accesso al regime **forfetario**, ovvero si verifichi una delle fattispecie di esclusione dallo stesso.

Nella circolare l'INPS chiarisce che, **se i requisiti per usufruire del regime agevolato** - anche se dichiarati - **non sono mai esistiti** in capo al dichiarante, **il regime contributivo agevolato cesserà "ab origine"**. Questo significa che l'imposizione contributiva ordinaria verrà ripristinata a partire dall'anno in cui era stata inizialmente registrata l'adesione al regime agevolato.

L'uscita dal regime contributivo agevolato si può verificare, pertanto, nelle seguenti tre ipotesi:

- ◆ **venir meno dei requisiti** che hanno consentito l'applicazione del beneficio;
- ◆ **scelta del contribuente** "a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato";
- ◆ **comunicazione** all'INPS da parte dell'**Agenzia delle Entrate** del fatto che il **soggetto** non ha mai aderito al regime forfetario ovvero **non ha mai avuto i requisiti per aderire**.

Nella prima ipotesi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si perdono i requisiti se la presentazione della **dichiarazione di perdita dei requisiti avviene entro il 28/02**;

Nel secondo caso, la **rinuncia al regime contributivo** deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario; in tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno.

Nel **messaggio n°15 dell'INPS, emesso il 3 gennaio 2019**, è stato specificato che "a fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato in oggetto, il predetto termine è fissato al 28 febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario". L'INPS ha infatti notato che



“spesso i contribuenti non sono in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell’anno medesimo, la quale comporta l’uscita dal regime fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Pertanto, il contribuente che fruisce del regime agevolato potrà comunicare all’Istituto la propria rinuncia a tale regime entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita dei requisiti, con le consuete modalità esplicitate nelle citate circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 e con il messaggio n. 1035/2015. In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno. Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo”.

Nel terzo caso il regime ordinario verrà ripristinato retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.


**Obblighi di pubblicità e trasparenza per i contributi pubblici**


Nella prospettiva di una sempre maggiore trasparenza nell'ambito dei contributi concessi dalla Pubblica Amministrazione, la Legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto una serie di **obblighi di pubblicità a carico dei soggetti privati** che intrattengono **rapporti economici con enti pubblici** o con enti da questi controllati ai sensi dell'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33 del 2013.


Entro il **28 di febbraio 2019** tali soggetti dovranno pubblicare i dati relativi ai vantaggi economici percepiti durante l'anno 2018 ed inserire tali dati nella **Nota integrativa al bilancio 2018**.

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato l'11 gennaio 2019 la Circolare n. 2 al fine di fornire chiarimenti in merito agli obblighi posti dalla legge sopra citata e alle relative modalità di adempimento.

**OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA PER I CONTRIBUTI PUBBLICI**

<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	<p><b>I destinatari della norma possono essere raggruppati in due categorie.</b></p> <p>Nella prima categoria rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;</li> <li>◆ le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;</li> <li>◆ le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS.</li> </ul> <p>Nella seconda categoria rientrano le imprese (tra cui rientrano le imprese sociali, le cooperative sociali e le società di capitali).</p> <p> <b>La suddivisione appena vista rileva per la diversa modalità di adempiere all'obbligo di pubblicità</b> previsto dalla norma in commento.</p> <p>Si tenga presente che in sede di conversione del decreto semplificazioni è stato previsto che <b>per le cooperative sociali</b> che percepiscono "vantaggi economici" (sovvenzioni, contributi, ecc.) da Pubbliche Amministrazioni, <b>la registrazione dell'aiuto di Stato da parte del soggetto erogante "tiene luogo degli obblighi di pubblicazione"</b> previsti a carico del beneficiario,</p>
-----------------------------	---

	<p>ossia della pubblicazione trimestrale sul proprio sito Internet / portale digitale dell'elenco dei soggetti ai quali sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione / assistenza / protezione sociale, a condizione che nella Nota Integrativa sia dichiarata l'esistenza di aiuti per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione nel citato Registro.</p>
<p><b>MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE</b></p>	<p>Come accennato sopra, a seconda della categoria del soggetto, la modalità di pubblicazione dei dati in questione è differenziata.</p> <p>Per i soggetti che rientrano <b>nella prima categoria</b> (associazioni /fondazioni/ ONLUS) la Legge prevede la pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti superiori a 10.000 Euro.</p> <p> Le informazioni devono essere pubblicate sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l'ausilio pubblico (è, dunque <b>possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo</b>); ove l'ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce.</p> <p>Per i soggetti che rientrano <b>nella seconda categoria</b> (imprese) la Legge prevede la pubblicazione nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e nella Nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti superiori a 10.000 Euro.</p> <p>La nuova tassonomia XBRL (versione Pci 2018-11-04), resa disponibile in novembre ed obbligatoria per i bilanci ordinari e consolidati chiusi a partire dal 31 dicembre scorso, prevede nel tracciato della nota integrativa (anche per i bilanci abbreviati e in una sezione ad hoc dei bilanci delle micro imprese) un apposito campo testuale dedicato a queste informazioni.</p>

<p><b>OGGETTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI</b></p>	<p>La norma in oggetto dispone che devono essere pubblicate le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti e i vantaggi economici di qualunque genere.</p> <p>La Circolare n. 2 del Ministero del Lavoro ha precisato che sono da ritenere vantaggi economici da pubblicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>contributi, sovvenzioni e sostegni</b> a vario titolo ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati;</li> <li>◆ <b>somme erogate dalla Pubblica Amministrazione a titolo di corrispettivo</b>, ovvero di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto, in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico, caratterizzato, sotto il profilo causale, dall'esistenza di uno scambio.</li> </ul> <p> Si tenga presente che il vantaggio economico attribuito dalla Pubblica Amministrazione può consistere anche in risorse strumentali come, ad esempio, il comodato di un bene mobile / immobile. In tal caso, per adempiere agli oneri pubblicitari va preso a riferimento il valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene in questione.</p> <p>Gli obblighi pubblicitari riguardano, secondo la Circolare n. 2 del Ministero del Lavoro, tutte le <b>somme effettivamente ricevute</b> nell'anno solare precedente indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono. Si applica quindi il <b>principio di cassa</b>.</p>
<p><b>LIMITE DI VALORE</b></p>	<p>La Legge n. 124 del 2017 dispone che al fine di evitare un accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di informazione sussiste allorché il totale dei vantaggi economici (intesi come sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati) <b>sia pari o superiore a 10.000 Euro</b>. Secondo il Ministero del Lavoro, il tenore letterale della disposizione appena citata induce a ritenere che tale limite vada inteso in senso cumulativo: si riferisca cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.</p> <p>Quindi, andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000 Euro.</p>

INFORMAZIONI DA PUBLICARE	La Circolare n. 2 del Ministero del Lavoro ha precisato in relazione alle informazioni da pubblicare, che le stesse devono essere fornite preferibilmente in forma schematica e devono essere di immediata comprensibilità per il pubblico. Dovranno essere indicate in particolare le seguenti informazioni:	
	<b>INFORMAZIONI DA PUBLICARE</b>	
	<b>1</b>	Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
	<b>2</b>	Denominazione del soggetto erogante
	<b>3</b>	Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante
	<b>4</b>	Data di incasso
	<b>5</b>	Causale
DECORRENZA DEL NUOVO OBBLIGO	<p>Sulla questione della decorrenza del nuovo obbligo erano sorti numerosi dubbi nel corso del 2018 e sulla stessa si è pronunciato il Consiglio di Stato nel parere n. 1449 del 2018, ritenendo che la nuova disciplina <b>sia applicabile solo a partire dal 2019</b>, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018, in coerenza con il principio generale di irretroattività della legge sancito nell'art. 11 Capo II delle Preleggi.</p> <p>Ciò significa che l'obbligo scatta a partire dal <b>28 febbraio 2019</b>, termine entro il quale potrà essere verificata la corretta pubblicazione di quanto richiesto dalla Legge n. 124 del 2017.</p>	
ATTIVITÀ DI CONTROLLO E OMESSA PUBBLICAZIONE DELLE SOMME RICEVUTE	<p>Per quanto riguarda la pubblicazione delle somme ricevute, si segnala che <b>in caso di non</b> effettuazione di tale <b>adempimento, la norma prevede la restituzione delle somme ricevute entro 3 mesi dal 28.2 di ciascun anno</b>. Si tenga presente che tale disposizione si applica solo alle imprese.</p>	

# MODELLO DI DOMANDA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

## INTRODUZIONE

Con il **provvedimento 39209 del 18.2.2019** è stato pubblicato il modello da usare per la definizione agevolata delle **controversie tributarie, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate**, così come previsto nel decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019. La domanda di adesione alla definizione agevolata deve essere utilizzata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione, il quale intende definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria

- ◆ aventi ad oggetto atti impositivi,
- ◆ in cui è parte l'Agenzia delle entrate,
- ◆ pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio
- ◆ il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. Quando va usato il **modello di domanda** per la definizione agevolata delle controversie?
2. Quali sono le **controversie definibili**?
3. Quali sono le **controversie non definibili**?
4. **Quando va presentato** il modello con la domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti?
5. **Quando va trasmessa la domanda** di adesione alla definizione agevolata delle liti?

6. **Per quanto tempo va conservata** la domanda per la definizione agevolata delle liti?
7. **Quali sono le modalità e i termini** di versamento?
8. Come **si perfeziona** la definizione agevolata?
9. Come **è composto** il modello?
10. Come va compilato il **quadro “Modalità di definizione”**?
11. Come va compilato il **quadro “Dati della controversia pendente”**?

## DOMANDE E RISPOSTE

### **D.1. QUANDO VA USATO IL MODELLO DI DOMANDA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE?**

**R.1.** Il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie aventi ad **oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate** deve essere utilizzato dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione.

### **D.2. QUALI SONO LE CONTROVERSIE DEFINIBILI?**

**R.2.** Sono definibili le controversie rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio (DL 119/2018) che riguarda le controversie:

- ◆ attribuite alla giurisdizione tributaria;
- ◆ aventi ad oggetto atti impositivi;
- ◆ in cui è parte l'Agenzia delle entrate;
- ◆ pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.
- ◆ il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018;
- ◆ per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Le controversie definibili sono quelle che hanno ad oggetto atti impositivi come ad esempio, avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione sanzioni e ogni altro atto di imposizione.

### **D.3. QUALI SONO LE CONTROVERSIE NON DEFINIBILI?**

**R.3.** Come chiarito nella risposta sopra, le controversie definibili sono quelle che hanno ad oggetto atti impositivi, sono pertanto esclusi dalla definizione agevolata le controversie aventi ad oggetto unicamente atti di mera liquidazione e riscossione, come ad esempio

- ◆ avvisi di liquidazione,
- ◆ ruoli e cartelle di pagamento.



**D.4. QUANDO VA PRESENTATO IL MODELLO CON LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI?**

**R4.** Entro il termine del 31 maggio 2019, per ciascuna controversia tributaria autonoma, relativa cioè al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo.

**D.5. COME VA TRASMESSA LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI?**

**R5.** La trasmissione va effettuata:

- a) direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
- b) incaricando uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In questo caso la domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va consegnata in tempo utile per l’esecuzione della trasmissione telematica;
- c) recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.

Non sono ammesse modalità di presentazione diverse neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata.

**D.6. PER QUANTO TEMPO VA CONSERVATA LA DOMANDA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI?**

**R. 6.** La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a cura del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia nonché alla documentazione relativa all’eventuale definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi.

#### **D.7. QUALI SONO LE MODALITÀ E I TERMINI DI VERSAMENTO?**

**R. 7.** Il pagamento dell'importo da versare per la definizione può avvenire in un'unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali, nel caso in cui gli importi da versare superino mille euro.

Il termine per il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata scade il 31 maggio 2019. Il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

Per le scadenze delle rate che cadono di sabato oppure di domenica, va considerata direttamente la data del lunedì successivo.

Attenzione va prestata al fatto che per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

#### **D.8. COME SI PERFEZIONA LE DEFINIZIONE AGEVOLATA?**

**R. 8.** La definizione agevolata si perfeziona col pagamento integrale dell'importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il termine e con le modalità indicate nei punti 4 e 5. A norma dell'articolo 6, comma 7, del DL n. 119 del 2018 nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DL n. 148 del 2017, il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato, altresì, al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle residue somme dovute a norma dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), n. 2, del citato DL n. 148 del 2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, come previsto dal comma 21 dell'articolo 3 del DL n. 119 del 2018. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

## **D.9. COME È COMPOSTO IL MODELLO?**

**R.9.** Il modello è costituito da:

- ◆ frontespizio, contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679;
- ◆ intestazione, contenente la casella da barrare se si tratta di domanda sostitutiva ed, in tale evenienza, il campo ove indicare, nel formato nnnnnn.gg/mm/aaaa, il numero di protocollo della domanda precedentemente trasmessa che il contribuente intende sostituire;
- ◆ quadro "CODICE DELL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE", destinato a individuare l'Ufficio che è parte nel giudizio e che è competente in ordine all'istruttoria del contenzioso al momento della presentazione della domanda di definizione;
- ◆ quadro "DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE", destinato all'indicazione dei dati anagrafici del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;
- ◆ quadro "RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI", relativo all'indicazione dei dati identificativi del soggetto che presenta la domanda in luogo dell'interessato, in quanto subentrato o altrimenti legittimato;
- ◆ quadro "MODALITA' DI DEFINIZIONE", in cui va inserito il codice corrispondente allo stato della controversia, nelle ipotesi alternative di definizione di cui agli articoli 6 e 7, comma 2, lettera b), del DL n. 119 del 2018;
- ◆ quadro "DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE", in cui vanno indicati i dati necessari ad individuare la controversia pendente oggetto di definizione, l'atto impugnato, le somme dovute, tenuto conto del totale degli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza del giudizio, di spettanza dell'ente impositore, nonché le relative modalità di pagamento; in tale quadro è stata inserita un'apposita sezione concernente "Altri dati per la definizione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), DL n. 119 del 2018, riservata alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche" che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI
- ◆ quadro "FIRMA DELLA DOMANDA", riservato alla sottoscrizione da parte del soggetto che presenta la domanda;
- ◆ quadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA", che deve essere compilato e sottoscritto dall'incaricato che trasmette la domanda di definizione.

## D.10. COME VA COMPILATO IL QUADRO “MODALITÀ DI DEFINIZIONE”?

**R. 9.** Nelle istruzioni del modello di domanda di definizione agevolata delle liti è indicato come deve essere compilato il quadro “Modalità di definizione”, di seguito rappresentato.

MODALITÀ DI DEFINIZIONE	
Articolo 6 DL n. 119 del 2018 (vedere istruzioni)	Articolo 7, comma 2, lettera b), DL n. 119 del 2018 (vedere istruzioni)

In particolare, deve essere compilata la casella “**Articolo 6 DL n. 119 del 2018**” indicando uno dei seguenti codici:

1. se l’Agenzia delle entrate è risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018 ovvero in caso di ricorso notificato, alla stessa data, all’Agenzia delle entrate ma a tale data non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale (per le province di Trento e di Bolzano, Commissione tributaria di primo grado); in tal caso, l’importo lordo dovuto per la definizione è pari al valore della controversia;
2. in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio, ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale alla data del 24 ottobre 2018, per il quale, alla medesima data, non sia ancora stata depositata una pronuncia giurisdizionale non cautelare ovvero in caso di pendenza a tale data dei termini per la riassunzione o di pendenza a tale data del giudizio di rinvio; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 90 per cento del valore della controversia;
3. se l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e tale pronuncia è stata emessa dalla Commissione tributaria provinciale; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della controversia;
4. se l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell’ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e tale pronuncia è stata emessa dalla Commissione tributaria regionale (per le province di Trento e di Bolzano, Commissione tributaria di secondo grado); in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia;
5. se vi è stata reciproca soccombenza dell’Agenzia delle entrate e del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 100 per cento del valore della controversia, per la parte in cui il

contribuente è risultato soccombente, e pari al 40 o al 15 per cento, per la parte in cui l'agenzia delle entrate è risultata soccombente, a seconda che si tratti, rispettivamente, di pronuncia della Commissione tributaria provinciale ovvero della Commissione tributaria regionale;

6. se, alla data del 19 dicembre 2018, la controversia pende innanzi alla Corte di cassazione e l'agenzia delle entrate è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; in tal caso, l'importo dovuto è pari al 5 per cento del valore della controversia;
7. se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e l'agenzia delle entrate è risultata soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia;
8. se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il contribuente è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018 ovvero a tale data non è stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della lite;
9. se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e vi è stata reciproca soccombenza dell'agenzia delle entrate e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia, per la parte in cui l'agenzia delle entrate è risultata soccombente, e al 40 per cento per la restante parte;
10. se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono e il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione; in tal caso, l'importo lordo e l'importo netto dovuti sono pari a zero. Diversamente, nel caso in cui il tributo non sia stato definito, l'importo lordo dovuto è calcolato sulla base delle ordinarie percentuali previste dai commi 1, 1-bis, 2, 2-bis e 2-ter dell'articolo 6 del DL 119 del 2018 a seconda della soccombenza e del grado del giudizio, come sopra specificate.

Invece la casella “**Articolo 7, comma 2 lettera b), DL n. 119 del 2018**”: riguarda le società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI alla data del 31 dicembre 2017, che possono definire le controversie, pendenti al 24 ottobre 2018, avverso avvisi di accertamento relativi alle imposte IRES, IRAP e IVA. In particolare, la definizione è preclusa nel caso in cui l’ammontare di ciascuna delle imposte IRES o IRAP in contestazione o anche di una sola di esse, relativamente a ciascun periodo d’imposta, è superiore a 30 mila euro. Al ricorrere delle condizioni le società o associazioni sportive dilettantistiche che intendono definire le controversie pendenti, devono riportare nella corrispondente casella uno dei seguenti codici:

1. se alla data del 24 ottobre 2018 la controversia pendeva ancora nel primo grado di giudizio; in tal caso l’importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della lite e al 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati e oggetto di contestazione (comma 2, lett. b), n.1);
2. in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 10 per cento del valore della lite e al 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati e oggetto di contestazione (comma 2, lett. b), n.2);
3. in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 50 per cento del valore della lite e al 10 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati e oggetto di contestazione (comma 2, lett. b), n.3);
4. in caso di reciproca soccombenza dell’Agenzia delle entrate e del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 10 per cento del valore della lite e al 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati e oggetto di contestazione, per la parte in cui l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente, e al 50 per cento del valore della lite e al 10 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati e oggetto di contestazione per la restante parte.

## D.11. COME VA COMPILATO IL QUADRO “MODALITÀ DI DEFINIZIONE”?

R. 11. In base a quanto previsto nelle istruzioni al modello, il quadro va compilato nel seguente modo:

DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE	
Periodo d'imposta / Anno di registrazione	Data di notifica del ricorso in primo grado
Organo giurisdizionale e Sede	
Registro generale:	
Numero	Anno
Tipo di atto impugnato	
Numero atto impugnato	Valore della controversia

- ◆ **Periodo d'imposta/Anno di registrazione:** indicare nel formato aaaa il periodo d'imposta se l'atto impugnato si riferisce, ad esempio, ad imposte dirette, IVA o IRAP; in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, indicare solo l'anno iniziale, indicato sull'atto impugnato. Per l'imposta di registro indicare l'anno di registrazione ovvero l'anno in cui sarebbe dovuta avvenire la registrazione.
- ◆ **Data di notifica del ricorso in primo grado:** indicare la data di notifica del ricorso in primo grado. Il campo ha il seguente formato gg/mm/aaaa. Nell'ipotesi di notifica dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale, indicare la data di spedizione, rilevabile dal timbro apposto dall'ufficio postale. In caso di processo tributario telematico, indicare la data di invio telematico rilevabile dalla ricevuta di accettazione di PEC.
- ◆ **Organo giurisdizionale e Sede:** indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la controversia oppure, nel caso in cui si intenda definire una controversia per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale o quelli di riassunzione, indicare l'organo giurisdizionale che l'ha resa (Commissione tributaria provinciale, Commissione tributaria regionale, Commissione tributaria di primo grado o di secondo grado per le province di Trento e di Bolzano, Corte di cassazione) e la città in cui ha sede (solo per la Commissione tributaria).

- ◆ **Registro generale:** indicare il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall'organo giurisdizionale: ad esempio, dei ricorsi (R.G.R.), se la controversia è pendente innanzi a una Commissione tributaria provinciale, o degli appelli (R.G.A.), se la controversia è pendente innanzi a una Commissione tributaria regionale; in tali casi il numero da indicare deve avere il formato numero/anno nnnnnn/aaaa.
- ◆ **Tipo di atto impugnato:** il dato richiesto è rilevabile dall'atto impositivo impugnato (ad esempio, avviso di accertamento o avviso di irrogazione sanzioni).
- ◆ **Numero atto impugnato:** il numero è rilevabile dall'atto impositivo impugnato.
- ◆ **Valore della controversia:** per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversia relativa esclusivamente all'irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Per la determinazione dell'effettivo valore della controversia, vanno comunque esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, in particolare in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di giudicato interno, di parziale annullamento in autotutela dell'atto impugnato.



**RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

<a href="#">Risposta 58 del 18.2.2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disapplicazione ACE
<a href="#">Risposta 59 del 18.2.2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ACE (Aiuto alla crescita economica)
<a href="#">Risposta 60 del 18.2.2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'operazione straordinaria della fusione
<a href="#">Risposta 61 del 19.2.2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cumulabilità tra contributi ottenuti negli anni 2009-2010 per la copertura degli oneri relativi alla riparazione dei danni occorsi ad un edificio lesa da eventi sismici del 2009 e le detrazioni fiscali per interventi da eseguire nel 2018 e finalizzati alla riduzione del rischio sismico
<a href="#">Risposta 62 del 19.2.2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito a "Sisma bonus", "bonus mobili" e "bonus verde" nel caso di intervento di recupero di complesso immobiliare.
<a href="#">Risposta 63 del 19.2.2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla Pensione Privilegiata Ordinaria Tabellare erogata ad un militare in congedo
<a href="#">Risposta 64 del 19.2.2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'asseverazione tardiva al fine del sisma bonus.
<a href="#">Risposta 65 del 20.2.2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rilevanza

	territoriale, ai fini IVA, dei servizi resi ad un fondo di investimento alternativo immobiliare estero con immobili situati in Italia
<a href="#">Risposta 66 del 20.2.2019</a>	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trasferimento, a seguito di conferimento di ramo d'azienda, del credito d'imposta per le imprese di esercizio cinematografico

## PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

<a href="#">Provvedimento 392019 del 18 febbraio 2019</a>	Definite le regole per la definizione agevolata delle liti pendenti e le modalità di compilazione del modello di domanda per la definizione delle controversie tributarie.
---	--

## RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

<a href="#">Risoluzione 29 del 21 febbraio 2019</a>	Sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie
---	--

---

**LO SCADENZARIO DAL 25.02.2019 AL 08.03.2019**


---

Lunedì <b>25 febbraio 2019</b>	Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono presentare in via telematica gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese di gennaio 2019.
Giovedì <b>28 Febbraio 2019</b>	<b>Dichiarazione mensile e versamento dell'Iva</b> relativa agli <b>acquisti intracomunitari</b> registrati nel mese di <b>Gennaio 2019</b> da parte degli <b>enti non commerciali</b> .
Giovedì <b>28 Febbraio 2019</b>	<b>Dichiarazione mensile e versamento dell'Iva</b> relativa agli <b>acquisti intracomunitari</b> registrati nel mese di <b>Gennaio 2019</b> da parte degli <b>enti non commerciali</b> .
Giovedì <b>28 Febbraio 2019</b>	Per le imprese di assicurazione, scade il termine per il versamento dell' <b>imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Gennaio 2019</b> , nonché degli <b>eventuali conguagli</b> di imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di <b>Dicembre 2018</b>
Giovedì <b>28 Febbraio 2019</b>	<b>Registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici</b> , non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell'anno precedente ( <b>2018</b> ). Contestualmente alla denuncia deve essere presentata l' <b>attestazione di pagamento dell'imposta di registro</b> (Mod. F24 elementi identificativi).
Giovedì <b>28 Febbraio 2019</b>	<b>Versamento della 1^ rata</b> bimestrale dell' <b>imposta di bollo</b> relativa alla dichiarazione presentata entro il 31.01.2019.
Giovedì <b>28 Febbraio 2019</b>	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di gennaio, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento
Giovedì <b>28 Febbraio 2019</b>	<b>Conguaglio</b> , da parte dei <b>sostituti d'imposta</b> , tra le <b>ritenute operate e l'IRPEF dovuta</b> sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e <b>determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF</b> .

Giovedì 28 Febbraio 2019	<b>Comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali</b> effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti nell' <b>anno precedente da parte delle tipografie</b> autorizzate alla <b>stampa di documenti fiscali</b> e soggetti autorizzati ad effettuare la rivendita.
Giovedì 28 Febbraio 2019	Per i <b>soggetti che erogano mutui agrari e fondiari</b> , scade il termine per la <b>comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati</b> , riferiti all'anno precedente ( <b>2018</b> ), relativi alle <b>quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari</b> , che poi l'Agenzia delle Entrate utilizzerà per la predisposizione della dichiarazione 730 precompilata.
Giovedì 28 Febbraio 2019	<p>Per le <b>imprese assicuratrici, nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società</b>, già obbligati alla Comunicazione all'Anagrafe Tributaria ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973, scade il termine per la <b>comunicazione all'Anagrafe tributaria dei seguenti dati riferiti al 2017:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per <b>tutti i soggetti del rapporto</b>, i dati relativi ai <b>premi di assicurazione detraibili</b>, ai sensi dell'art. 78, comma 25, della Legge n. 413/1991;</li> <li>◆ i dati e le notizie, relativamente ai <b>soggetti contraenti, contratti di assicurazione</b>, ad esclusione dei contratti relativi alla responsabilità civile ed all'assistenza e garanzie accessorie, di cui dall'art. 6, comma 1, lettera g-ter) del D.P.R. n. 605/1973.</li> </ul> <p>Tali dati sono utili all'Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione 730 precompilata.</p>
Giovedì 28 Febbraio 2019	Per gli <b>Enti previdenziali</b> , scade il termine per la <b>Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati</b> , riferiti all'anno precedente ( <b>2018</b> ), relativi ai <b>contributi previdenziali ed assistenziali</b> , che poi l'Agenzia delle Entrate utilizzerà per la predisposizione della dichiarazione 730 precompilata.
Giovedì 28 Febbraio 2019	Per le <b>imprese funebri</b> , scade il termine per la <b>Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati</b> , riferiti all'anno precedente ( <b>2018</b> ), relativi alle <b>spese funebri sostenute dai contribuenti</b> , che poi l'Agenzia delle Entrate utilizzerà per la predisposizione della dichiarazione 730 precompilata.

Giovedì <b>28 Febbraio 2019</b>	Per le <b>università statali e non statali</b> , scade il termine per la <b>Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati</b> , riferiti all'anno precedente ( <b>2018</b> ), relativi alle <b>spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria per ciascuno studente</b> , che poi l'Agenzia delle Entrate utilizzerà per la predisposizione della dichiarazione 730 precompilata.
Giovedì <b>28 Febbraio 2019</b>	Per i <b>soggetti che erogano i rimborsi relativi alle spese universitarie</b> scade il termine per la <b>Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati dei rimborsi relativi alle spese universitarie erogati nell'anno precedente (2018)</b> , con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.
Giovedì <b>28 Febbraio 2019</b>	<b>Opposizione da parte degli studenti universitari</b> all'utilizzazione dei dati relativi alle <b>spese universitarie</b> sostenute nell'anno precedente e ai rimborsi ricevuti nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Giovedì <b>28 Febbraio 2019</b>	<b>Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, da parte</b> degli iscritti agli Albi professionali <b>dei veterinari</b> (e delle strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari), <b>dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 208</b> riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al D.M. 6 giugno 2001, n. 289, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Giovedì <b>28 Febbraio 2019</b>	<b>Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente (2018)</b> , relativi alle <b>spese sostenute dal condominio</b> con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobilio e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Giovedì <b>28 Febbraio 2019</b>	Per <b>banche e Poste Italiane Spa</b> , scade il termine per la <b>Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati</b> , riferiti all'anno precedente ( <b>2018</b> ), relativi alle <b>spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica</b> , che poi l'Agenzia delle Entrate utilizzerà per la predisposizione della dichiarazione 730

	precompilata.
Giovedì <b>28 Febbraio 2019</b>	<b>Comunicazione, da parte dei soggetti passivi IVA, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA</b> effettuate nel <b>quarto trimestre solare del 2018</b> , da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".
Lunedì <b>4 Marzo 2019</b>	Versamento dell' <b>imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.02.2018 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.02.2018 dalle parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"</b> .
Mercoledì <b>7 Marzo 2019</b>	<b>Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (modello CU 2019)</b> contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni dei <b>redditi</b> di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, locazioni brevi, <b>corrisposti nel 2018</b>